



San Zenone al Lambro (MI), 30 Marzo 2020

Spettabile
ISTITUTO DI ISTRUZIONE

OGGETTO Prime indicazioni dell'Autorità Garante Privacy per la didattica a distanza.

Egregio Titolare del Trattamento / Dirigente Scolastico

L'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, in data 26/03/2020, ha emanato un Provvedimento nell'ambito del quale sono contenute alcune indicazioni in ordine a quanto in oggetto. Ho studiato tali indicazioni ed ho potuto constatare che le stesse sono perfettamente compatibili con quanto Le ho comunicato nelle scorse settimane in occasione delle precedenti circolari trasmesse.

In particolare, leggendo l'Allegato 1 al Provvedimento citato, pongo l'attenzione su questi aspetti:

Paragrafo 1, ultimo capoverso *"Non deve pertanto essere richiesto agli interessati uno specifico consenso....."*

Infatti rispetto alle informative contenenti le richieste di consenso che ho trasmesso (dedicate ai docenti ed agli studenti), ho suggerito di adottarle essenzialmente se venivano fatte registrazioni (videolezioni) da parte dei docenti a cui eventualmente avessero partecipato anche studenti riconoscibili. In mancanza, sarebbe stata sufficiente la semplice informativa, senza richiesta di consenso, specificamente citata al Paragrafo 5, primo capoverso.

Paragrafo 2, quinto capoverso *"La valutazione di impatto, che l'Art. 35 del Regolamento richiede per i casi di rischi elevati, non è necessaria se il trattamento....."*

Come indicato, la valutazione di impatto rispetto ad un utilizzo ordinario di una piattaforma e-learning effettuato da una singola scuola non rientra nei casi per i quali è necessario eseguire la valutazione di impatto.

Paragrafo 3, primo capoverso *"Qualora la piattaforma prescelta comporti il trattamento di dati personali per conto della scuola, il rapporto con il fornitore (quale responsabile del trattamento) dovrà essere regolato con contratto o altro atto giuridico"*

Mi sono soffermato, nelle precisazioni trasmesse lo scorso 24 Marzo, ad evidenziare come il pieno esercizio dell'autonomia didattica da parte dei singoli docenti, non potesse prescindere dalla necessità che l'Istituto ponesse in essere contratti specifici ed esattamente come fa il Garante nel proseguo del medesimo periodo, ho esemplificato il caso del gestore del registro elettronico come caso di fornitore da privilegiare stante la sua designazione a responsabile del trattamento. In sostanza il Garante suggerisce, al di fuori dei casi in cui tale nomina formale sussiste, di utilizzare le piattaforme alla stregua di un videocitofono, evitando ogni forma di trattamento ulteriore da parte loro che necessiterebbe di una formalizzazione impossibile da attuare al singolo docente.

In più di una occasione il Garante si sofferma sul ruolo che le Autorità competenti hanno rispetto alla individuazione delle piattaforme più sicure, a tal fine rammento, come già fatto nelle precisazioni trasmesse il 24 Marzo, che il sito dell'Ministero dell'Istruzione, e quello dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AG.I.D.) hanno eseguito una rassegna di alcune piattaforme disponibili sul mercato che danno maggiori garanzie di sicurezza ed adeguatezza a quanto deve essere attivato.

Paragrafo 5, primo capoverso

“Al fine di garantire la trasparenza e la correttezza del trattamento, le istituzioni scolastiche devono assicurare la trasparenza del trattamento informando gli interessati...”

Viene ribadita la necessità di fornire una informativa che, se non vengono svolti trattamenti aggiuntivi, non necessita di richiesta di consenso. Nella più volte citata comunicazione che ho trasmesso il 24 Marzo, ho suggerito di inviare agli allievi (e loro tutori), anche un regolamento dal quale fosse facilmente comprensibile (anche da parte di un minore precisa opportunamente il Garante) quali condotte da tenere in piattaforma siano consentite e quali no.

Cordiali saluti.

Luca Corbellini
Data Protection Officer

